



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
SERVIZIO 6
(Sicilia orientale)

Catania Prot. n. **56590** Del **31.03.2020**

OGGETTO: Gara per i servizi di architettura e ingegneria (ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016). Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco archeologico di Catania e Valle d'Acì. **Richiesta di chiarimenti n. 1**

CUP: G 5 9 G 1 9 0 0 0 4 0 0 0 2

CIG: 8 1 9 7 1 5 6 B 1 D

DOMANDA	<p>Relativamente al "Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore Servizi di Ingegneria (EA 34), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del servizio, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008", e facendo riferimento anche ai chiarimenti di altre gare, sembrerebbe che, in caso di un raggruppamento temporaneo di professionisti, tale certificazione debba essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento.</p> <p>Si chiede conferma e contestualmente si chiede di chiarire se, nel caso di Consorzio, lo stesso certificato debba essere posseduto da ogni consorziato indicato per la prestazione.</p>
----------------	--

RISPOSTA	<p>La ratio del sub-criterio nasce dall'esigenza di avere un'alta qualità nello svolgimento dei richiesti servizi di progettazione e direzione lavori. Pertanto se il concorrente parteciperà in forma singola, quest'ultimo dovrà essere in possesso della certificazione richiesta; nel caso di concorrenti plurimi e/o consorzi la certificazione dovrà essere posseduta da ciascun operatore economico che ne fa parte.</p> <p>Inoltre, visto e considerato:</p> <ul style="list-style-type: none">• che il Codice degli appalti, all'art. 83, commi 6 e 7, stabilisce che le stazioni appaltanti possono richiedere "altri mezzi di prova" per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e organizzative rimandando all'allegato XVII parte II;• che il Consiglio di Stato (Sez. V) nella sentenza del 12 novembre 2013, n. 5375, al paragrafo 4.3, ritiene che è necessario "riconoscere alle imprese partecipanti a gare di appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla Stazione Appaltante";• che il parere dell'ANAC, n° 70 del 6 maggio 2015 - PREC 204/14/S, chiarisce che il concorrente privo di certificazione di qualità richieste dal bando non verrà escluso dalla gara se dimostrerà in altro modo di rispettare gli standard richiesti. <p>Ritenuto, quindi, che i concorrenti hanno facoltà di trasmettere alla stazione appaltante, ove non titolare della certificazione richiesta, documentazione tesa a comprovare di essere sostanzialmente in linea con gli standard oggetto della certificazione stessa.</p> <p>Per quanto sopra, i concorrenti privi della predetta certificazione possono dimostrare alla stazione appaltante, in altro modo, di rispettare gli standard richiesti, così come esplicitato con il parere dell'ANAC, n° 70/2015 sopra richiamato.</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Pianif. Antonio Nicolosi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/93)